

**DELIBERAZIONE 11 GENNAIO 2018
6/2018/E/EEL**

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL
DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO E IMMISSIONE (DELIBERAZIONE 508/2017/E/EEL)
RISPETTO A STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL
SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 342/2016/E/EEL) E REVISIONE DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1002^a riunione del 11 gennaio 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato;
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2016, 800/2016/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2017, 508/2017/E/EEL (di seguito: 508/2017/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 508/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 27 luglio 2017 (prot. Autorità 25528 del 28 luglio 2017), ad integrazione della quale, con le comunicazioni del 6 novembre 2017 (prot. Autorità 36320 e 36322 del 7 novembre 2017), sono stati acquisiti ulteriori dati puntuali relativi al suo portafoglio commerciale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nella documentazione trasmessa agli Uffici dell’Autorità, la Società ha evidenziato la significativa rilevanza nel proprio portafoglio di unità di consumo con impianti in autoproduzione sia in alta che in media tensione; ciò comporterebbe un’elevata inattendibilità delle previsioni di consumo, con riflessi sull’attività di programmazione;
- inoltre, la Società ha segnalato che:
 - i. per le unità di consumo in autoproduzione non ci sarebbe motivo di distinguere tra prelievi in alta e prelievi in media tensione, in quanto l’aspetto rilevante concernerebbe proprio l’abbinamento dell’unità di consumo con impianti di autoproduzione;
 - ii. per di più sussisterebbe una correlazione tra gli sbilanciamenti generati in immissione dalle unità di autoproduzione e gli sbilanciamenti generati in prelievo nei corrispondenti siti di consumo;
- relativamente, invece, alle unità di produzione, la Società ha innanzitutto riscontrato uno sbilanciamento mensile, associato ad un’unità di produzione rilevante alimentata da fonte solare, che sarebbe stato erroneamente attribuito alla medesima, in quanto l’unità di produzione cui fa riferimento detto

sbilanciamento non è più dispiaciuta dalla Società con decorrenza 1 gennaio 2015, come da documentazione addotta dalla Società stessa;

- in secondo luogo, con riferimento alle unità di produzione non rilevanti programmabili, la Società ha sottolineato la presenza significativa nel proprio portafoglio di unità in assetto SSPC (Sistemi Semplici di Produzione e Consumo): per tali unità la Società, pur riconoscendo il principio generale per cui il carico termico e la produzione elettrica sono correlati, non condivide la conclusione circa la relazione ipotizzata tra energia esportata verso la rete dall'unità di produzione in assetto SSPC e il carico termico; infatti, l'energia in immissione differirebbe da quella prodotta per via di numerosi e imprevedibili fattori, tra cui:
 - i. i consumi elettrici del punto di prelievo in assetto SSPC;
 - ii. le temperature esterne;
 - iii. la politica di esercizio dell'impianto di cogenerazione;
 - iv. le caratteristiche tecnologiche dell'impianto di cogenerazione;
 - v. la priorità del processo produttivo rispetto all'immissione in rete programmata dal titolare dell'impianto;
- inoltre, con particolare riferimento agli impianti in assetto SSPC asserviti alla produzione di acqua calda di processi discontinui (per esempio nelle situazioni in cui l'energia termica prodotta in eccesso potrebbe non essere utilizzata nell'ambito del processo produttivo), il carico termico risulterebbe difficilmente programmabile;
- per tutto quanto sopra, la Società ritiene che un margine di errore del 30% per la programmazione delle unità di immissione non rilevanti programmabili non catturi correttamente l'imprevedibilità delle immissioni delle unità in assetto SSPC qualora incluse nel suddetto aggregato; a queste ultime dovrebbe essere attribuita una soglia di tolleranza del 60%.

CONSIDERATO, INFINE, CHE

- la Società ha fornito elementi puntuali in merito alle difficoltà di programmazione legate alla presenza nel proprio portafoglio di singoli clienti autoproduttori con prelievi significativamente discontinui;
- è stato pertanto possibile tener conto delle difficoltà di programmazione sopra specificate applicando la metodologia statistica, inizialmente prevista per il trattamento dei soli punti di prelievo in alta tensione (inclusi i prelievi per i servizi ausiliari di centrale), anche alla curve orarie dei punti di prelievo in media tensione trasmesse dalla Società, rivedendo in tal modo le soglie di tolleranza mensili dettagliate nell'*Allegato B* alla deliberazione 508/2017/E/EEL;
- la documentazione addotta dalla Società è idonea a escludere qualsivoglia responsabilità della medesima per quanto riguarda le unità di produzione rilevanti alimentate da fonte solare fotovoltaica;
- per quanto attiene agli impianti di produzione inseriti in un contesto SSPC, l'Autorità, in sede di adozione della deliberazione 508/2017/E/EEL e dei

provvedimenti analoghi a carico di altri utenti del dispacciamento in immissione, ha ritenuto opportuno valutare la diligenza della programmazione delle immissioni effettive in rete sulla base del livello medio di prestazione per la programmazione della produzione e del consumo e del grado di correlazione esistente fra produzione e consumo stesso; in particolare la correlazione fra produzione e consumo è stata supposta trascurabile per gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, mentre un certo grado di correlazione è stato ipotizzato per gli impianti di cogenerazione; il calcolo statistico, inoltre, è stato condotto assumendo per il consumo un livello medio di prestazione analogo a quello relativo alla programmazione dei prelievi (si è assunto il livello medio standard, tipico dei punti di prelievo non inseriti in contesti SSPC per i quali il consumo e il prelievo coincidono) e per la produzione un livello medio di prestazione dipendente dalla fonte primaria;

- a seguito di ulteriori valutazioni compiute sulla base degli elementi fattuali evidenziati dalla Società, nonché sulla base di ulteriori elementi acquisiti in procedimenti analoghi a carico di altri utenti del dispacciamento in immissione, l'Autorità intende, tuttavia, rivedere le proprie posizioni in merito alle valutazioni della diligenza per gli impianti di cogenerazione inseriti in un contesto SSPC, prevedendo per essi una soglia di tolleranza determinata in funzione dell'effettiva variabilità delle curve di immissione, secondo una metodologia statistica concettualmente analoga a quella applicata per i punti di prelievo: ulteriori dettagli in merito sono riportati nell'Allegato B al presente provvedimento; ciò appare idoneo a superare le osservazioni avanzate dalla Società sulle peculiarità di questi impianti e i fattori che potrebbero causare l'insorgenza di sbilanciamenti; non è, pertanto, accolta la proposta della Società di introdurre una soglia standardizzata del 60%.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- alcuni degli elementi fattuali evidenziati dalla Società, pur non assumendo rilievo quanto ai presupposti che hanno determinato il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 508/2017/E/EEL che, sotto questo profilo, non può che essere confermato, rilevano però al fine di una revisione delle determinazioni contenute nell'Allegato B alla citata deliberazione, con particolare riferimento alle valutazioni di diligenza ivi contenute.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 508/2017/E/EEL, modificando, come specificato in motivazione, il contenuto dell'Allegato B ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 508/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento

DELIBERA

1. di confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 508/2017/E/EEL, modificando il contenuto del relativo Allegato B, che viene pertanto sostituito dall'Allegato B al presente provvedimento, ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione, al fine di tenere conto degli elementi fattuali trasmessi dalla Società, come specificato in motivazione;
2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 508/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento, entro l'ultimo giorno di gennaio 2018 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di febbraio 2018);
3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, alla Società e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it ad eccezione dell'Allegato B; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

11 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni